

ALEA

COPIA

COMUNE DI ROMAGNESE
PROVINCIA DI PAVIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NR 17

DATA:27/09/2020

OGGETTO: T.A.R.I. – Tassa rifiuti Anno 2020. Provvedimenti.

L'anno **DUEMILAVENTI** il giorno **VENTISETTE** del mese di **SETTEMBRE** alle ore **12:00** nella solita sala delle adunanze consiliari del comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione **D'URGENZA** ed in seduta non aperta al Pubblico (Misure urgenti-normativa COVID 19) ,che è stata notificata ai signori Consiglieri a norma di legge,risultano all'appello nominale:

	PRESENTI	ASSENTI		PRESENTI	ASSENTI
MANUEL ACHILLE-SINDACO	SI		GRETA NOBILI	SI	
LUCIA CROTTA	SI		ADA DEBORA RISI	SI	
ENNIO STEFANO POGGI	SI		IVAN ELFI		SI
REMO DORIGATI	SI		DONATO PILLA	SI	
ELEONORA CROTTA	SI				
BENITO GALLINI	SI				
RICCARDO AMEDEO FILIPPINI	SI				

Assegnati n.11

Presenti N. 10

In carica n.11

Assenti : N.1

Gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Sig. **MANUEL ACHILLE** nella sua qualità di **SINDACO** Partecipa con funzioni consultive,referenti,di assistenza e verbalizzazione (art.97,comma 4,del D.lgs.n.267/2000)il Segretario Comunale dr.Umberto Fazio Mercadante;

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che :

☒ l'art. 151 del TUEL (d.lgs. 267/2000) individua la programmazione come principio generale che guida la gestione e stabilisce che il bilancio di previsione debba essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

☒ l'art. 172, comma 1, lettera c) dello stesso TUEL prevede che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi comunali, tra cui quelle della tassa rifiuti (TARI) costituiscono allegato obbligatorio al bilancio.

☒ l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.lgs 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

☒ l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

☒ l'articolo 1, comma 683, della legge 147/2013 prevede che *"il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle vigenti in materia (...)"*.

Visto l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Richiamati:

☒ la legge n. 160/2019 avente ad oggetto "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.", che all'art. 1 Comma 738 introduce una nuova disciplina in materia di IMU prevedendo l'abolizione della IUC, ad eccezione delle disposizioni sulla tassa rifiuti TARI, a decorrere dall'anno 2020, nonché l'unificazione IMU – TASI in un'unica imposta locale di cui viene puntualmente definito il regime applicativo che ciascun Comune dovrà recepire in un apposito regolamento

☒ il Comunicato Anci-Ifel del 12 dicembre 2019 sulla predisposizione del PEF e la proroga dei termini di presentazione;

Ricordato che a decorrere dall'anno 2018 ha trovato applicazione il comma 653 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale "nella determinazione dei costi" del servizio rifiuti "il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard". Il costo del servizio rifiuti deve essere interamente finanziato dal relativo prelievo, la tassa sui rifiuti (TARI), istituita con la stessa legge n. 147 del 2013, che può essere declinata anche in termini di tariffa corrispettiva ai sensi dell'art. 1, comma 668 della legge medesima.

Viste le "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653, dell'art. 1, della Legge n. 147 del 2013" pubblicate in data 8 febbraio 2018 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Dato atto che l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con Delibera 31 ottobre 2019 443/2019/R/rif, ha definito i criteri di calcolo e riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021 adottando il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), il quale prevede l'uso del fabbisogno standard di cui all'art. 1, comma 653, della legge n.

147 del 2013 come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in particolare allo scopo dell'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie (Art. 16).

Con tale nuova disposizione l'Autorità prevede il seguente percorso:

- a) il soggetto gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario (PEF) e lo trasmette all'ente territorialmente competente per la sua validazione;
- b) l'ente territorialmente competente effettuata la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità il PEF e i corrispettivi del servizio, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- c) l'ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva, ferma restando la sua facoltà di richiedere ulteriori informazioni o, si deve intendere, proporre modifiche;
- d) fino all'approvazione da parte dell'ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'ente territorialmente competente con i documenti di cui al punto b).

Considerato che in ragione della complessità del percorso di riformulazione ed approvazione dei piani finanziari e degli schemi tariffari, alla luce della delibera ARERA, la legge di conversione del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (cosiddetto D.L. fiscale) ha differito, per il 2020, il termine per l'approvazione dei regolamenti e delle tariffe relative alla TARI e alla tariffa corrispettiva al 30 aprile, sganciandolo pertanto dagli ordinari termini di approvazione dei bilanci di previsione. La norma che risulta approvata è la seguente: "In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati".

Visto l'art. 107 commi 4 e 5 D.L. 18/2020 che dispone:

4. Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al 30 giugno 2020.

5. I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

Richiamata al riguardo la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 28/03/2019 con la quale è stato approvato il Piano economico finanziario per l'anno 2019, il cui Prospetto Economico-Finanziario risulta allegato, e la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 in pari data, recante l'approvazione delle tariffe della TARI per l'anno 2019;

Ritenuto, pertanto, all'esito di una lettura coordinata di tutte le disposizioni di legge sopra richiamate, nell'oggettiva indisponibilità di un piano economico finanziario del servizio integrato dei rifiuti redatto secondo il metodo MTR di cui alla deliberazione ARERA n. 443 del 31.10.2019, di dare atto che a legislazione vigente, non si ritiene di assumere alcuna decisione con riguardo alla tariffa TARI per l'anno 2020 in considerazione di quanto previsto dal D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (cosiddetto D.L. fiscale); e che, nel silenzio dell'organo consiliare, lo stanziamento di bilancio verrà determinato sulla base delle tariffe TARI approvate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 28/03/2020;

Preso atto dei pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Con voti UNANIMI FAVOREVOLI dei presenti, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

© Di dare atto che in considerazione di quanto previsto D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (cosiddetto D.L. fiscale) non si ritiene di assumere alcuna decisione con riguardo alle aliquote della TARI per l'anno 2020 e che, nel

silenzio dell'organo consiliare, lo stanziamento di bilancio verrà determinato sulla base delle tariffe TARI approvate per l'anno 2019 con deliberazione del consiglio comunale n. 7 del 28/03/2019;

☒ di riservarsi di apportare le variazioni alle tariffe TARI per l'anno 2020 che risulteranno necessarie una volta disponibile il nuovo Piano economico finanziario (PEF) approvato nell'osservanza delle prescrizioni ARERA;

☒ Di disporre che, in difetto di eventuali variazioni o integrazioni, tali tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2020 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006, fermo restando il fatto che, a mente di quanto previsto dal novellato art. 15 ter del decreto crescita D.L. 34/2019, le rate TARI scadenti prima del 1° dicembre 2020 dovranno essere corrisposte con le tariffe deliberate per il 2019, potendo applicare, evidentemente anche a conguaglio solo dopo il 1° dicembre, le tariffe deliberate per l'anno 2020;

SUCCESSIVAMENTE, Il Consiglio Comunale Con voti UNANIMI FAVOREVOLI dei presenti espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

☉ Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° COMMA dell'art. 134 del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 .

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DEL 27/09/2020

RESPONSABILI DEI SERVIZI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto l'art.49 comma 2° del Decreto legislativo 18.08.2000 n.267 ,T.U.E.L. il Segretario Comunale,,esprime
parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione in oggetto;

ROMAGNESE LI 27/09/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.Umberto Fazio Mercadante



Letto ,approvato e sottoscritto.

F.10

IL PRESIDENTE
DOTT.MANUEL ACHILLE

F.10

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. UMBERTO FAZIA MERCADANTE

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi dal

Add. 30 SET 2020

F.10

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. Umberto Fazio Mercadante

Per copia conforme all'originale.

Li 30 SET 2020



IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. UMBERTO FAZIA MERCADANTE

[Handwritten signature]

DICHIARAZIONE DI ESEGUIBILITA'

La presente è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 4 ^ comma dell'art.134 del D.LGS.N.267/2000.

Li 30 SET 2020

F.10

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. UMBERTO FAZIA MERCADANTE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 3 ^ comma dell'art.134 del D.LGS.N.267/2000.

Li

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. UMBERTO FAZIA MERCADANTE